

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA 17 dicembre 2009, n. 86.

Autorizzazione alla realizzazione di ambulatori odontoiatrici. Verifica di compatibilità di cui alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e al Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni

DATO ATTO che con deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009 il Prof. Elio Guzzanti è stato nominato commissari *ad acta pro tempore* per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di rientro da disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTO il D.L.gs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” che, nell’allegato 2B, esclude parzialmente dai Livelli essenziali di assistenza (LEA) le prestazioni di assistenza odontoiatrica garantendo comunque, attraverso specifici fondi integrativi, l’attuazione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e l’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità di cui all’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;

VISTA la L.R. 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”;

VISTO il R.R. 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. b), della LR 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali);

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio”;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale 25 giugno 2002, n. 863 e 31 ottobre 2002, n. 1431 con le quali la Regione Lazio conferma le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica già prevista dai LEA, ribadendone la collocazione all’interno del suindicato allegato 2B del DPCM 29 novembre 2001;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2006, n. 424 “Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4. Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio-sanitarie”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2008, n. 896 che affida, nell’ambito del programma assistenziale di odontoiatria a favore di soggetti in età infantile ed evolutiva e di soggetti in particolari condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria di cui alla L.R. 14/2008, l’elaborazione di uno specifico progetto all’Azienda USL RMA, da realizzarsi su tutto il territorio regionale;

VISTA la determinazione dirigenziale 4 agosto 2009, n. D2405 che approva il “Piano regionale per l’assistenza odontoiatrica” il quale definisce obiettivi, strategie e strumenti al fine di garantire maggiore accessibilità ai servizi odontoiatrici ed omogeneità di interventi sul territorio regionale, per i soggetti in età infantile ed evolutiva e per le fasce di popolazione in condizione di vulnerabilità sociale o sanitaria;

CONSIDERATO che la L.R. n. 4/2003 all’art. 2, nel disciplinare i compiti della Regione nella determinazione dei fabbisogni, espressamente prevede: “1. La Regione: a) definisce con apposito atto programmatico, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in coerenza con il piano sanitario regionale: 1)... omissis ...; 2) il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa, nonché la quantità di prestazioni accreditabili in eccesso rispetto al suddetto fabbisogno, in modo da assicurare un’efficace competizione tra le strutture accreditate ... omissis ...”;

RITENUTO, pertanto, che l’attività di determinazione dei fabbisogni debba essere limitata alle funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa;

CONSIDERATO inoltre che

- ✓ l’art. 4, comma 1, della citata L.R. n. 4/2003 stabilisce che “Sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio: a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative ...”;
- ✓ l’art. 5, comma 1, della citata L.R. n. 4/2003 stabilisce che “1. La Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) stabilisce, con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i requisiti minimi, anche integrativi rispetto a quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio; b) definisce, con regolamento, le modalità e i termini per la verifica di compatibilità di cui all’articolo 6, comma 2, ivi comprese le procedure idonee ai fini della

- ✓ *eventuale selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nonché le modalità ed i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio*;
- ✓ l'art. 6 della citata L.R. n. 4/2003 stabilisce che
 - *"1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione. La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e, per le strutture pubbliche ed equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.*
 - *2. Il Comune invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla Regione, che provvede, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) ad effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1.*
 - *3. Il Comune rilascia l'autorizzazione tenuto conto della verifica di compatibilità da parte della Regione.*
 - *4. Il Comune comunica alla Regione il provvedimento con il quale rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.*
 - *5. Al fine di semplificare il procedimento può essere convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche*";

RITENUTO che dal combinato disposto delle norme sopra riportate si possa desumere, ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio, che gli ambulatori odontoiatrici, in quanto eroganti prestazioni non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, negli eventuali livelli integrativi locali e nelle esigenze connesse all'assistenza integrativa, non sono assoggettabili alla valutazione di compatibilità di cui alla normativa su richiamata;

RITENUTE, pertanto, soddisfatte le prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia;

DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

- ✓ di ritenere non applicabile agli ambulatori odontoiatrici esercitanti attività monospecialistica la verifica di compatibilità di cui alla LR 4/2003 e RR 2/2007 per i quali, pertanto, l'autorizzazione alla realizzazione potrà essere rilasciata dall'amministrazione comunale senza la predetta verifica da parte della Regione;
- ✓ di ricomprendere nella procedura di cui al presente provvedimento, senza necessità di ulteriori adempimenti, le richieste di autorizzazione alla realizzazione di ambulatori odontoiatrici già agli atti della competente struttura regionale;
- ✓ di precisare che in caso di struttura ambulatoriale polispecialistica la verifica di compatibilità in esame è da ritenersi necessaria esclusivamente per le altre attività specialistiche;

- ✓ di confermare ogni disposizione in materia di autorizzazione all'esercizio in merito alla quale le strutture interessate dovranno presentare, ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione dal Comune, ulteriore istanza corredata dalla prevista documentazione;
- ✓ di non prevedere per le strutture in oggetto il rilascio di accreditamento istituzionale né consentire la stipula di accordi contrattuali;
- ✓ di dare mandato alla competente direzione regionale "Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale" di adottare tutti gli atti necessari a dare compiuta operatività alle disposizioni del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il commissario
GUZZANTI